

La riforma dell'ordinamento sportivo

Mercoledì 21 settembre 2022

Francesca Colecchia – Arsea srl



I temi del giorno

- La legge delega
- I decreti attuativi
- I requisiti qualificanti le ASD/SSD
- Il registro delle attività sportive dilettantistiche
- L'acquisizione della personalità giuridica
- L'incompatibilità dei dirigenti
- Soci e tesserati

La Legge delega

La Legge delega 8 agosto 2019, n. 86, portante “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”, pubblicata in G.U. 16 agosto 2019, n. 191, e testualmente destinata ad essere attuata dal Governo mediante l’adozione, **entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa**, e quindi entro agosto 2020, “da uno o più decreti legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della disciplina di settore” (art. 1, comma 1).

I principi e criteri direttivi della riforma

- a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;
- b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, **aggiornare e semplificare il linguaggio normativo**, anche con la possibilità di adottare un testo unico delle disposizioni in materia di sport;
- c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
- d) **definire gli ambiti dell'attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite**, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica;
- e) confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta olimpica, la **missione del CONI di incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale**;
- f) prevedere **limitazioni e vincoli**, ivi compresa la possibilità di disporre il divieto, **per le scommesse** sulle partite di calcio delle società che giocano nei campionati della **Lega nazionale dilettanti**;
- g) prevedere che **il CONI eserciti poteri di vigilanza** al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, ferme restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;

I principi e criteri direttivi della riforma

- h) sostenere azioni volte a promuovere e accrescere la **partecipazione e la rappresentanza delle donne** nello sport in conformità ai principi del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, garantendo la parità di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli;
- i) sostenere la piena **autonomia gestionale, amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite rispetto al CONI**, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici previsto dal comma 4 quater dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; modificare la composizione del collegio dei revisori al fine di tenere conto di quanto previsto dal medesimo comma 4 quater dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178, del 2002;
- l) **prevedere che l'articolazione territoriale del CONI sia riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale;**
- m) **provvedere al riordino della disciplina in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e degli enti di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8, garantendo l'omogeneità della disciplina in relazione al computo degli stessi e prevedendo limiti allo svolgimento di più mandati consecutivi da parte del medesimo soggetto, stabilendo altresì un sistema di incompatibilità tra gli organi al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi;**
- n) **individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche.**

I decreti attuativi

1) D. Lgs. n. 36, attuativo dell'art. 5 della legge delega, e recante “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”

In vigore dal 1/1/2023 salvo i seguenti articoli in vigore dal 1° gennaio 2022

✚ Art. 10 – sul riconoscimento dei fini sportivi attraverso l'affiliazione e sul riconoscimento dell'effettiva natura dilettantistica delle attività attraverso l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte». L'operatività del Registro decorre dal 31/8/2022.

✚ Art. 39 – istituzione e disciplina del «Fondo per il professionismo negli sport femminili»,

✚ Art. 40 – sulla parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno.

✚ e del titolo VI dedicato agli sport paralimpici.

Il percorso del DLgs 36/2021

- ✚ La Legge delega 8 agosto 2019, n. 86
- ✚ ottobre 2020: viene presentato lo schema di decreto legislativo a cui segue il deposito dei rilievi degli operatori del mondo sportivo tra cui la UISP:
<https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/41505.htm>;
- ✚ viene approvato il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (in Gazz. Uff., 18 marzo 2021, n. 67);
- ✚ con la legge 21/5/2021 n. 69 le disposizioni del dlgs 36/2021 si applicano dal primo gennaio 2023;
- ✚ 20/9/2021 nomina dei tecnici chiamati ad esaminare e sintetizzare i contributi degli operatori del mondo sportivo per elaborare proposte correttive al DLgs 36/2021 anche a seguito di ulteriori audizioni. Lavoro ultimato a gennaio 2022 su cui gli uffici preposti intervengono con alcuni aggiustamenti;
- ✚ gennaio 2022: i tecnici – auditi gli stakeholder – consegnano il correttivo;
- ✚ I ministeri e le Istituzioni coinvolte esaminano il correttivo dei tecnici e apportano alcune modifiche;
- ✚ 7/7/2022 il Consiglio dei Ministri approva in prima lettura il correttivo al DLgs 36 che viene pubblicato bollinato;
- ✚ 12/9/2022 sono state pubblicate le indicazioni della Conferenza Stato - Regioni recanti la proposta di alcuni correttivi;
- ✚ 15/9/2022: passaggio alle Commissioni della Camera. Parere favorevole con condizioni;
- ✚ 20/09/2022: passaggio alle Commissioni del Senato. Parere favorevole con condizioni.

Quali prospettive?

- a) viene approvato il correttivo
- b) non viene approvato in tempo utile il correttivo ed il 1/1/2023 diventa operativo il DLgs 36/2021 come pubblicato in Gazzetta Ufficiale
- c) viene approvata una proroga (*tra le proposte «posticipare al 1° luglio 2023 il termine del 1° gennaio 2023 o, in alternativa, di introdurre una norma transitoria che regoli i rapporti in atto»*)

I decreti attuativi

2) D. Lgs. n. 37, attuativo dell'art. 6 della legge delega, e recante “Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo”

In vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023, si occupa degli agenti sportivi

I decreti attuativi

3) D. Lgs. n. 38, attuativo dell'art. 7 della legge delega, e recante “Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in tema di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”

In vigore dal 1° gennaio 2023

Viene riproposto quanto previsto dall'art. 90 della Legge 289/2002 sull'affidamento degli impianti sportivi in via preferenziale a ASD/SSD/EPS/DSA(FSN sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari ma specificando che l'affidamento avviene **nel rispetto del Codice dei contratti pubblici** di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente. Viene parimenti riproposto quanto previsto dall'art. 90 con riferimento agli impianti sportivi scolastici rispetto al relativo utilizzo nelle ore non dedicate alle attività curriculari ed extracurriculari scolastiche – da parte di ASD/SSD aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

È prevista l'approvazione di un **regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza** per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi da adottare entro 150 giorni dall'entrata in vigore del decreto con DPCM.

I decreti attuativi

4) D. Lgs. n. 39, attuativo dell'art. 8 della legge delega, e recante “Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”

In vigore dal 31 agosto 2022

Disciplina

- Il Registro delle attività sportive dilettantistiche
- L'acquisizione della personalità giuridica
- Il contrasto alla violenza di genere

I decreti attuativi

5) D. Lgs. n. 40, attuativo dell'art. 9 della legge delega, e recante “Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”.

In vigore dal 1° gennaio 2022

Si occupa di revisionare e adeguare le norme in materia di sicurezza nella pratica nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità, disciplinando la responsabilità dei gestori delle aree sciabili attrezzate. Sono previsti provvedimenti attuativi e tempi per adeguarsi:

- entro tre mesi dalla data di entrata in vigore, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio provvedimento le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni;
- le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, adeguano le proprie normative alle disposizioni di cui al presente decreto e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve;
- i gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 e degli impianti di risalita adeguano, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto, gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni;
- i soggetti affidatari di impianti sciistici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, hanno facoltà di sottoporre all'ente affidante una domanda di revisione dei contratti concessori o di partenariato pubblico privato comunque denominati in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, per adeguarsi alle norme del decreto.

La definizione di sport: quali criticità

«qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli»

E' sportiva l'organizzazione che svolge attività qualificabili come sportive in quanto coerenti con questa definizione o valgono ancora gli elenchi delle discipline sportive riconosciute dal CONI?

A parere del CONI (Consiglio nazionale del 15/9/2022) restano vincolanti gli elenchi dallo stesso deliberati!

all'unanimità è stato deliberato che nell'ordinamento sportivo nazionale facente capo al CONI, l'iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI (piattaforma Registro 2.0) con le modalità previste nel Regolamento di funzionamento in vigore, consenta: il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva per le discipline contenute nell'Elenco delle discipline ammissibili per iscrizione, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera c del Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n.242 e successive modifiche e integrazioni; l'acquisizione del diritto di voto nelle assemblee federali elettive, ai sensi



Riconoscimento ai fini sportivi per le discipline contenute negli elenchi CONI

La definizione di ASD/SSD: quali criticità

*«associazione o società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, **nonché** la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica».*

Si ripropone pertanto la necessità di svolgere sia attività competitiva/agonistica (definizione di attività sportiva) che attività didattica, principio riaffermato dal Collegio di garanzia del CONI con la decisione del 29 marzo 2021

[https://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/Decisione_n. 29-2021 Ric. 52-2020 - Armony Line-CONI e altri.pdf](https://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/Decisione_n.29-2021_Ric.52-2020_-_Armony_Line-CONI_e_altri.pdf)

Da una interpretazione letterale l'attività di preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica potrebbero considerarsi alternative tra loro, per cui l'ASD che promuove il motociclismo potrebbe non organizzare corsi ma qualificarsi come ASD perché accanto alla partecipazione degli atleti alle competizioni assiste gli atleti nello svolgimento delle attività garantendo l'utilizzo della pista, le ASD che organizzano esclusivamente attività didattica devono attivarsi affinché i propri atleti partecipino alle manifestazioni competitive/agonistiche indette dall'organismo sportivo affiliante.

Quali organizzazioni sportive?

Art. 6 DLgs 36/2021	Art. 6 – il correttivo
<p>a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;</p> <p>b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;</p> <p>c) società di cui al libro V, Titolo V, del codice civile.</p>	<p>a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;</p> <p>b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;</p> <p>c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;</p> <p>c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al RUNTS e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro delle attività sportive dilettantistiche</p>
<p><i>Rispetto all'art. 90 della L. 289/2002 non sono menzionate le cooperative mentre vengono introdotte le società di persone</i></p>	<p><i>Vengono reintrodotte le cooperative, eliminate le società di persone (non avrebbero potuto godere di agevolazioni fiscali ma soprattutto si sarebbe incrementato il rischio di confusione tra il patrimonio dei soci e quello della società) e introdotti gli enti del terzo settore (es: Fondazioni sportive dilettantistiche ETS o Fondazioni sportive dilettantistiche imprese sociali. Attenzione nella Relazione illustrativa c'è scritto «consente loro di svolgere, come attività di interesse generale, quella sportiva dilettantistica previa iscrizione al Registro delle attività sportive dilettantistiche per la certificazione della stessa, purché tali enti siano costituiti secondo la disciplina del terzo settore e siano iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore.»)</i></p>

Lo statuto

Art. 7 DLgs 36/2021

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale **con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Art. 7 - Correttivo

1. Invariato

1-bis. Laddove le associazioni e le società sportive che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto **la qualifica di enti del terzo settore**, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto.

1-ter. Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

Gli elementi dello statuto nel correttivo

✚ il comma 1-bis esclude, per gli enti del terzo settore, il requisito dell'esercizio dell'attività dilettantistica come attività principale. Il fine è evitare, per gli enti del terzo settore, che lo svolgimento di altre attività di interesse generale possa essere impedito se svolto in contemporanea a quella sportiva a causa della necessità di inserire in statuto, come richiesto, lo sport come attività principale;

✚ il comma 1-ter dichiara l'applicabilità alle società sportive dilettantistiche delle norme del codice civile per quanto riguarda il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto nonché la forma societaria, con esclusione di quelle riguardanti la distribuzione degli utili in ragione del requisito dell'assenza di fini di lucro previsto alla lettera d) dell'articolo 7, con le sole eccezioni contenute nel successivo articolo 8.

Si è ritenuto di precisare che le società sportive di capitali sono a tutti gli effetti società ai sensi del libro V del codice civile.

L'assenza di scopo di lucro

Art. 8 del DLgs 36/2021

✚ destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

✚ è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del DLgs 112/2017

L'assenza di scopo di lucro

- a) la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai CCNL di cui all'articolo 51 del DLgs 81/2015;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);
- d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'assenza di scopo di lucro: novità sulle attività mutualistiche

2-bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all'articolo 2, effettuata ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica.

L'assenza di scopo di lucro nelle SSD: NEWS

Art. 8 del DLgs 36/2021

- possono destinare **una quota inferiore al 50%** degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.

Art. 8 - il correttivo

- Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile.

- Al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, la quota di cui al comma 3 è aumentata fino all'**ottanta per cento per gli enti dilettantistici** di cui al medesimo comma 3 diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile **che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionaria.**

L'assenza di scopo di lucro nelle società sportive dilettantistiche: NEWS

La Relazione illustrativa al correttivo

«Con l'obiettivo, poi, di avviare una crescita della popolazione attiva impegnata in attività motoria, si sono volute introdurre forme di incoraggiamento di investimenti che possano supportare attività di avviamento e di promozione dello sport. A tal riguardo, il nuovo comma 4-bis aumenta all'80% la quota del 50% prevista al comma 3, ma:

- *limitatamente ai soli enti sportivi che gestiscono palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari, - sempre subordinatamente al rispetto delle condizioni già fissate dal medesimo comma 3 e, quindi, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti e in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;*
- *subordinatamente ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione Europea.*

La possibilità contenuta nel comma 4-bis è ristretta a quei soggetti che sono stati, da un lato, maggiormente penalizzati in questi ultimi anni ma che, dall'altro, sono potenzialmente in grado, più di altri, di far ripartire lo sport e di dotarlo di mezzi e risorse, in continuità con i principi alla base della riforma avviata dalla legge delega n. 86 dell'8 agosto 2019».

ATTENZIONE: L'art. 3, nel ribadire, al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 36, la forma giuridica di cooperative di cui al Titolo VI del Libro V del codice civile, **esclude, per quelle costituite nelle forme di società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile, la possibilità, prevista dal medesimo comma 3, di distribuire dividendi ai soci per una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali.** Ad esse si applicano le specifiche previsioni del codice civile.

Svolgere attività non sportive

Art. 9 DLgs 36/2021

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 9 – il correttivo che armonizza il DLgs 36 con il CTS

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali **e che siano alle stesse strettamente connesse**, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1-bis. I proventi derivanti da rapporti di **sponsorizzazione**, promopubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive **non rilevano ai fini della determinazione dei limiti** da definire con il decreto di cui al comma 1.

1-ter. Per gli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche, lo **svolgimento di attività di interesse generale diverse da quelle sportivo-dilettantistiche**, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e all'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, è assimilato alle attività principali ai fini di cui al comma 1.

Svolgere attività non sportive nel correttivo

Il correttivo assolve a due funzioni:

✦ per le organizzazioni sportive che siano anche enti del terzo settore, la possibilità di svolgere attività diverse da quelle sportive senza limitazioni se si tratta di attività di interesse generale;

✦ per le organizzazioni sportive di non computare, tra le attività diverse, le entrate derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive. *«La modifica è finalizzata a evitare che i limiti che verranno posti ai proventi da attività diversa inibiscano o condizionino attività che spesso costituiscono l'intero ricavo di una società sportiva, senza che con questa precisazione si vada a incidere in alcuna forma o fattispecie di carattere agevolativo o di vantaggio fiscale. Il problema nasce dall'obbligo, già ricordato, di introdurre negli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche l'obbligo a svolgere l'attività sportiva "in via stabile e principale". Questo comporta che qualsiasi altro provento di natura diversa (come, per l'appunto, i rapporti di natura promopubblicitaria) debba rientrare nella previsione dell'articolo 9 come attività secondaria e strumentale ed essere soggetto, in termini di volume d'affari, ai limiti che saranno introdotti dall'emanando decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 9. Molte associazioni e società sportive dilettantistiche hanno però come incassi "unici" quelli di natura promopubblicitaria e delle altre fattispecie indicate nel comma 1-bis. Pertanto, l'assoggettare questi proventi al limite delle attività secondarie potrebbe mettere in gravi difficoltà e portare alla chiusura di un numero importante di enti sportivi.»* **ATTENZIONE!** Questo non vale per gli ETS che devono comunque dimostrare la secondarietà di tali entrate nel rispetto dell'art. 6 del DLgs 117/2017 e del D.M. 19 maggio 2021, n. 107.

Il riconoscimento a fini sportivi

- 1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.*
- 2. La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.*
- 3. Il Dipartimento per lo sport, avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Capo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva.*
- 4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo, il Dipartimento per lo sport diffida gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico.*

Art. 10 DLgs 36/2021

Il Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche

Dal 31 agosto è operativo il “Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche”, tenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e gestito da Sport e Salute S.p.A. alla pagina <https://registro.sportesalute.eu>.

Il nuovo Registro nasce – nella volontà del legislatore – per sostituire il “Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” tenuto dal CONI, nelle funzioni di certificazione della natura dilettantistica delle attività svolte dalle ASD/SSD.

La stesura del Regolamento - da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri - risente di questo periodo transitorio tra la vigenza dell'articolo 90 della Legge 289/2002 ed i vincoli previsti dal DLgs 36/2021 operativo solo dal 1/1/2023 in una formulazione che non ci è ancora nota (quella pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2021, n. 67 o quella del correttivo approvato dal Consiglio dei ministri ed in attesa dei passi successivi?).

Ne è testimonianza la circostanza che tra i soggetti che possono iscriversi sono previste le cooperative sportive dilettantistiche (contemplate dall'art. 90 della Legge 289/2002, dimenticate nel Dlgs 36/2021 ma reintrodotte nel correttivo) ma non le società di persone introdotte dall'art. 6 del DLgs 36/2021.

Con i necessari aggiornamenti del Registro si auspica l'adozione di correttivi al testo.

Continua però ad essere ad oggi operativo anche il Registro CONI ...

Il Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche

«In coerenza con i principi della legge delega n. 86 del 2019 e del decreto legislativo n. 39 del 2021, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche diventa il perno dell'intero mondo dello sport assumendo, sotto la direzione del Dipartimento per lo sport, un ruolo ampliato e di reale servizio al mondo del dilettantismo: non solo funzioni di mera certificazione dell'effettivo svolgimento di attività sportiva, ma anche di regolazione e semplificazione, tramite apposite funzioni telematiche all'uopo realizzate, per gli adempimenti previdenziali ed assistenziali connessi ai rapporti di lavoro nell'area del dilettantismo.

L'obiettivo è ridurre e semplificare il più possibile gli adempimenti a carico del mondo dello sport e consentire in tal modo un'importante riduzione dei costi a carico di associazioni e società, mediante l'ammodernamento, il potenziamento e l'ampliamento delle funzioni del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che consentirà, non solo, di riconoscere le previste agevolazioni a chi ne ha effettivamente diritto ma anche di aiutare a far emergere fenomeni di evasione fiscale e previdenziale. Si precisa, per dare esecuzione a quanto precede, che il Dipartimento per lo sport, presso il quale è costituito il Registro delle attività sportive dilettantistiche, deve definire con le amministrazioni pubbliche interessate i protocolli informatici da individuare in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il primo aprile 2023 (comma 5).

(Relazione illustrativa del correttivo)

... ma continua ad essere ad oggi operativo anche il Registro CONI ...

Il Registro CONI

Nel corso dell'adunanza del Consiglio Nazionale CONI del 15/9/2022 è intervenuto Malagò

Sul Registro Nazionale del CONI, Malagò, ha assicurato che “esiste ancora”, ma il Presidente si è mostrato “contrario” alla realizzazione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Malagò ha successivamente confermato che la quota degli atleti

e



all'unanimità è stato deliberato che nell'ordinamento sportivo nazionale facente capo al CONI, l'iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI (piattaforma Registro 2.0) con le modalità previste nel Regolamento di funzionamento in vigore, consenta: il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva per le discipline contenute nell'Elenco delle discipline ammissibili per iscrizione, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera c del Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n.242 e successive modifiche e integrazioni; l'acquisizione del diritto di voto nelle assemblee federali elettive, ai sensi

Saranno gli Organismi sportivi a gestire questo aspetto e ad accompagnare le affiliate negli adempimenti

Il Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche

1. Chi è responsabile del Registro? (art. 3)

Il Dipartimento per lo sport che si avvale di Sport e salute spa per la relativa gestione e per l'esercizio delle funzioni ispettive.

2. Cosa fa in particolare Sport e salute spa? (art. 3)

Verifica i seguenti aspetti:

- 1) forma giuridica del richiedente l'iscrizione al Registro;
- 2) atto costitutivo e statuto;
- 3) assenza di finalità di lucro;
- 4) svolgimento di attività secondarie e strumentali (si immagina che l'attività di verifica sia diretta ad appurare che le eventuali attività diverse da quelle sportive svolte siano secondarie e strumentali rispetto a quelle sportive);
- 5) riconoscimento delle ASD/SSD (si immagina che l'attività di verifica sia diretta ad appurare che l'ASD/SSD sia affiliata ad un Organismo sportivo riconosciuto dal CONI);
- 6) certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta.

Il Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche

3. Si possono iscrivere i soggetti in possesso dei seguenti requisiti (art. 5):

- 1) di natura statutaria, atteso che lo statuto deve essere conforme all'art. 90 della Legge 289/2002 e, dal 1/1/2023, al Dlgs 36/2021;
- 2) abbiano sede legale in Italia o sede legale in un Paese dell'Unione europea e sede operativa (idonea allo svolgimento della vita associativa) in Italia;
- 3) siano regolarmente affiliati ad un organismo sportivo riconosciuto dal CONI;
- 4) non siano una articolazione territoriale di un organismo sportivo (i Comitati degli Enti e Federazioni, pertanto, non possono iscriversi) fatta eccezione per le articolazioni del centro universitario sportivo italiano (CUSI);
- 5) svolgano comprovata **attività sportiva**. Questa viene definita come “lo svolgimento di eventi sportivi organizzati dall'Organismo sportivo di affiliazione o dalla ASD/SSD”. Gli eventi sportivi sono individuati attraverso i seguenti indicatori:
 - 1) livello di competizione;
 - 2) livello organizzativo;
 - 3) luogo fisico;
 - 4) durata del singolo evento;
 - 5) partecipanti.

Un evento sportivo può coincidere con una singola gara, che viene contraddistinta da un codice univoco;

Il Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche

3. Si possono iscrivere i soggetti in possesso dei seguenti requisiti (art. 5):

6) svolgano la **formazione**, intesa come iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati dell'Organismo sportivo nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai non tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l'ordinamento sportivo. Ogni evento formativo è contraddistinto da un codice identificativo univoco;

7) svolgano **attività didattica**, intendendo tali i corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dall'Organismo sportivo o organizzati dalla Associazione/Società se espressamente autorizzati dall'Organismo sportivo. Ogni evento didattico è contraddistinto da un codice identificativo univoco), ivi inclusa la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

8) presenti un numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione con riguardo alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio (es: Federazione Medico Sportiva Italiana);

9) non deve trattarsi – come previsto nel registro CONI – di ASD/SSD di secondo livello.

Esistono infine realtà che possono essere iscritte nel Registro a prescindere dai requisiti sopra evidenziati. Si tratta di:

1) i Gruppi Sportivi che sono emanazione diretta dei Corpi Militari e Civili dello Stato, firmatari delle specifiche Convenzioni con il CONI e che siano affiliati ad un Organismo sportivo;

2) associazioni e società con finalità sportive prive di alcuni dei requisiti in ragione del loro carattere storico o della loro vocazione sportiva di notevole rilievo in virtù di provvedimento autorizzatorio del Dipartimento per lo Sport.

Il Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche: i dubbi

- a) l'attività sportiva appare di esclusiva degli organismi sportivi. Il riferimento all'attività sportiva deve essere inteso non come organizzazione diretta ma come partecipazione?
- b) l'attività formativa si intende quella organizzata dagli organismi sportivi affiliati. Anche in questo caso il verbo “svolgere” deve essere inteso come partecipare? Se sì, è sufficiente che i collaboratori della ASD/SSD abbiano partecipato alle iniziative formative degli organismi sportivi affiliati nel rispetto dei relativi regolamenti o ogni anno l'ASD/SSD deve dimostrare lo svolgimento/partecipazione ad attività formative?
- c) è necessario svolgere tutte queste attività o è sufficiente, per esempio, realizzare solo attività didattiche ma non attività sportive?
- d) cosa si intende per ASD/SSD di secondo livello? Vi vengono ricomprese:
 - 1) quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione per conto dell'Organismo sportivo di affiliazione;
 - 2) quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o formativa in proprio o per conto dell'Organismo sportivo di affiliazione, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga o sia riconosciuta dall'Organismo sportivo medesimo. **Cosa si intende?** L'attività didattica sportiva è libera, non presuppone un affidamento da parte dell'organismo sportivo affiliante mentre potrebbe essere contemplato un affidamento rispetto all'organizzazione dell'attività sportiva (da intendersi come attività competitive/agonistiche) che resta nella titolarità dell'organismo sportivo affiliante;
 - 3) quelle che esercitano attività amministrativo contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell'Organismo sportivo di affiliazione.

Come si opera sul Registro? Le ASD/SSD iscritte al Registro CONI prima del 23/8/2022

Si accede dalla pagina <https://registro.sportesalute.eu>

I legali rappresentanti delle ASD/SSD già iscritte al Registro CONI prima del 23 agosto 2022, cliccano sul tasto in homepage “Crea un’utenza come legale rappresentante di ASD/SSD” e inseriscono il proprio Codice fiscale e quello dell’ASD/SSD e del legale rappresentante.

All’esito seguono la procedura guidata per la creazione della nuova utenza, che richiede di:

- 1) compilare i dati anagrafici e di contatto del legale rappresentante;
- 2) scaricare il modulo per la dichiarazione sostitutiva, firmarlo, compilarlo e ricaricarlo online;
- 3) caricare il documento di identità del legale rappresentante;
- 4) salvare e confermare il completamento della richiesta account.

G1	Responsabile Legale	CF, nome, cognome
G2	Codice fiscale ASD/SSD	11 caratteri numerici
G3	Residenza legale rappresentate	Comune, indirizzo CAP
G4	Documento Identità	Numero e tipologia
G5	Documento Identità Legale rappresentante (fronte/retro)	File pdf
G6	Informazioni di contatto	E-mail e numero di telefono
G7	Dichiarazione sostitutiva	File pdf

A questo punto, l’utente riceve istruzioni via e-mail per la creazione della password.

Come si opera sul Registro? Le ASD/SSD NON iscritte al Registro CONI prima del 23/8/2022

Si accede dalla pagina <https://registro.sportesalute.eu>

La procedura provvisoria prevede che gli Organismi Sportivi debbano inserire in piattaforma il Codice fiscale dell'ASD/SSD regolarmente affiliata e il Codice fiscale del relativo legale rappresentante. A seguito dell'inserimento di questi due dati in piattaforma da parte dell'Organismo Sportivo, il legale rappresentante della ASD/SSD potrà procedere alla **creazione della propria utenza** (vedi slide precedente).

Qualora il sistema rilevi che il codice fiscale dell'ASD/SSD e del legale rappresentante non siano coerenti con le informazioni inserite in piattaforma dall'Organismo Sportivo, l'iter di creazione della domanda non andrà avanti.

Effettuato l'accreditamento, è possibile inserire le informazioni e caricare i documenti ma *“La domanda di iscrizione al Registro è inviata al Dipartimento per lo Sport su richiesta dell'Associazione o della Società sportiva dilettantistica per il tramite del proprio Organismo sportivo o del CIP che deve provvedervi tempestivamente dal momento del ricevimento della documentazione, con modalità telematica sull'applicativo web messo a disposizione dal Dipartimento per lo Sport attraverso la Società Sport e salute Spa, secondo le specifiche tecniche indicate nell'Allegato 1.”*

Resta infatti in capo all'Organismo sportivo l'onere di attestare la corrispondenza dei dati e dei documenti riferiti all'Associazione/Società affiliata rispetto ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e regolamentare in materia. L'Organismo sportivo garantisce altresì il mantenimento dei requisiti richiesti da parte dei propri affiliati per tutto il periodo di iscrizione al Registro, **inserendo eventuali variazioni ovvero richiedendo direttamente all'Associazione/Società interessata di integrare i dati e/o la documentazione.**

Il Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche: quali contenuti secondo il legislatore?

L'art. 6 del DLgs 39/2021 – come modificato dal Decreto Legge del 25/05/2021 n° 73 - prevede che alla domanda è allegata la documentazione attestante:

- la denominazione, natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'ASD/SSD;
- i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
- la data dello statuto vigente;
- la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
- la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
- i dati dei tesserati.

Con il DL 73/2021 vengono eliminate le seguenti informazioni originariamente richieste:

- le attività (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole Società e Associazioni sportive affiliate;
- l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);
- i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori

Il Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche: quali contenuti secondo il Registro?

AI	Regione Sociale/Denominazione	Sequenza di caratteri in formato UTF-8 (max 255 caratteri)
A2	Codice fiscale ASD/SSD	11 Caratteri numerici
A3	Data costituzione	gg/mm/aaaa
A4	Polisportiva	S/N
A5	Gruppo sportivo	Un elemento da elenco “gruppi sportivi” {NGS, SME, SMM, SMA, ADC, PDS, GDF, VDF, CFS, POP}
A6	Natura giuridica: un elemento tra Associazione senza personalità giuridica, Associazione con personalità giuridica, Società di capitali senza scopo di lucro (srl, spa, coop)	ANR, ASR, SRL, SPA, COP
A7	E-Mail	Alfanumerico
A8	Pec (facoltativa)	Alfanumerico
A9	Indirizzo sede legale	Comune, via, CAP
A10	Telefono	Alfanumerico
A11	Legale rappresentante	CF, nome, cognome

Quali informazioni e documenti è necessario inserire nel Registro?

B) Affiliazioni

Per ogni affiliazione di una ASD/SSD sono previsti i seguenti dati

B1	Organismo Affiliante	Codice numerico organismo affiliante
B2	Codice affiliazione	Alfanumerico
B3	Data inizio affiliazione	gg/mm/aaaa
B4	Data fine affiliazione	gg/mm/aaaa
B5	Discipline praticate	Cfr. Allegato 1.1

C) Composizione consiglio direttivo e di altri organi previsti dallo statuto sociale

Per ogni ASD/SSD devono essere indicati i componenti del consiglio direttivo e di altri organi previsti dallo statuto sociale. Per ogni membro sono previsti i seguenti dati:

C1	Anagrafica componente	CF, nome, cognome
C2	Carica	Presidente, Vicepresidente, Commissario, Amministratore unico, Consigliere, Responsabile, Proboviro, Revisore

D) Tesserati

Per ogni ASD/SSD è previsto il caricamento di tutti i tesserati. Per ogni tesserato devono essere indicati i seguenti dati:

D1	Anagrafica tesserato	CF, nome, cognome
D2	Organismo affiliante	Codice numerico organismo affiliante
D3	Codice tessera	Alfanumerico
D4	Data emissione tesseramento	gg/mm/aaaa
D5	Data scadenza tesseramento	gg/mm/aaaa
D6	Tipo tessera	Atleta agonista, Atleta praticante, Dirigente, Tecnico, Ufficiale di Gara

Quali informazioni e documenti è necessario inserire nel Registro?

E) Attività (sportive, didattiche e formative) svolte dalle asd/ssd **INFO NON RICHIESTE DAL LEGISLATORE**

Per ogni ASD/SSD è previsto il caricamento delle attività sportive, didattiche e formative organizzate o a cui partecipa attraverso i propri tesserati. Le attività la cui iscrizione e pubblicazione dei risultati passa per tramite dell'Ente Affiliante, sono da quest'ultimo inviate telematicamente all'interno del Registro ed assegnate ad ogni singola ASD/SSD, entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione dell'evento (Campionati, corsi ecc..).

E1	Tipo attività	Sportiva, Didattica, Formativa
E1BIS	Tipo Attività per i tesserati	Libera o coordinata
E2	Denominazione	Caratteri in formato UTF-8 (max 255 caratteri)
E3	Durata evento	In giorni o mesi
E4	Evento ricorrente nel corso di un anno	Si/no
E5	Frequenza (se ricorrente)	Evento non ricorrente; giornaliero; settimanale; bisettimanale; mensile; bimestrale; trimestrale; quadrimestrale; semestrale.
E6	Luogo di svolgimento o partenza	Online; estero; Italia; Regione; Provincia; Comune.
E7	Discipline (solo per attività sportiva)	Cfr. Allegato 1.1
E8	Livello competizione	Internazionale, Nazionale, Regionale, Provinciale, non agonistica
E9	Tipo (solo per attività sportiva)	Monodisciplinare; pluridisciplinare
E10	Categoria di partecipanti	Bambini e adolescenti; adulti; over 65; donne; ceti socio-economici fragili; disabili; dirigenti sportivi; tecnici sportivi; ufficiali di gara; altri operatori sportivi; altro
E11	Organizzatore	Propria, Ente Affiliante, ASD, SSD, Altri

Quali informazioni e documenti è necessario inserire nel Registro?

F) Sezione documentale.

Per ogni ASD/SSD è previsto, inoltre, il caricamento nella sezione documentale dei seguenti atti:

F1	Atto Costitutivo/Statuto	Data documento e file pdf
F2	Statuto	Data documento e file pdf
F3	Documento Identità Legale rappresentante	Data documento e file pdf
F4	Modulo richiesta affiliazione	Data documento e file pdf
F5	Verbale modifiche statutarie con gli statuti modificati	Data documento e file pdf
F6	Verbale modifiche cariche sociali	Data documento e file pdf
F7	il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale INFO NON RICHIESTA DAL LEGISLATORE	Data documento e file pdf
F8	verbali che modificano gli organi statutari	Data documento e file pdf
F9	verbali che modificano la sede legale	Data documento e file pdf

Quali ulteriori informazioni e documenti sarà necessario inserire nel Registro?

Non è previsto dal Regolamento ma l'art. 28 del DLgs 36/2021 (nel testo del correttivo) prevede che alcune funzioni inerenti alla gestione dei collaboratori retribuiti siano fatte transitare attraverso il Registro delle attività sportive. Si tratta di:

1) *«L'associazione o società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali»* (art. 28 con correttivo del DLgs 36/2021);

2) **tenuta del libro unico del lavoro relativamente alle cococo:** attraverso il Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga;

3) **comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi dei cococo:** nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.” (art. 35 del DLgs 36/2021 nel testo del correttivo).

Quali prospettive per il Registro?

Al di là dei diversi aspetti su cui si ritiene necessario sia fatta chiarezza, bisogna attendere

- ✦ il provvedimento del Dipartimento per lo sport che definirà le modalità con cui si potrà acquisire la personalità giuridica attraverso l'iscrizione nel registro, si sa soltanto che nel registro ci sarà una sezione dedicata alle ASD con personalità giuridica;
- ✦ il provvedimento che chiarisca come disciplinare l'acquisizione della personalità giuridica attraverso l'iscrizione nel Registro;
- ✦ l'implementazione delle funzioni e aree del Registro qualora venga approvato il correttivo al DLgs 36/2021 che modificando l'art. 28 prevede la possibilità di espletare la comunicazione preventiva e, con riferimento alle COCOCO, il LUL e la comunicazione periodica di dati fiscali e previdenziali attraverso il Registro.

L'iter di iscrizione nel Registro

✦ Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, può:

- a) accogliere la domanda e iscrivere l'ente;
- b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
- c) richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

✦ Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda.

✦ In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

Acquisire la personalità giuridica

Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 14 del DLgs 39/2021.

Le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118.

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo 6.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi del comma 3, dell'articolo 6.

L'incompatibilità per i dirigenti

Ai sensi dell'art. 90 della L. 289/2002	Ai sensi del DLgs 36/2021
<p>E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.</p>	<p>1. E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.</p>

Soci e tesserati

Art. 15 - Tesseramento

1. Con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva o, nei casi ammessi, con la Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.

2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla società sportiva **cui è associato**, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

3. Gli atleti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Art. 15 – il correttivo

1. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva.

2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o **riconosciute** dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla società sportiva **per i quali è tesserato**, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

3. **I soggetti** tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Soci e tesserati

«L'articolo 6 modifica il comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 36 con una formulazione della nozione di tesseramento quale atto formale con il quale una persona fisica acquisisce lo stato di soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva. Il tesseramento costituisce l'atto autorizzativo per la partecipazione alle attività indette dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza. Il tesseramento, infatti, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, non determina la nascita di un rapporto associativo, che ha diversa causa e diversa finalità».

ATTENZIONE:

1) è necessario verificare quanto previsto dall'organismo sportivo affiliante (Federazione, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva) in quanto potrebbe prevedere come requisito di tesseramento la circostanza che i praticanti nelle associazioni sportive dilettantistiche siano anche soci della ASD e così portatori di diritti democratici:

2) Per le APS – ASD la modifica alla disciplina fiscale attuata con il Decreto Semplificazioni 2022 (DL 72/2022) assicura la possibilità di beneficiare della non imponibilità dei corrispettivi specifici versati anche dai tesserati (*«Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali»*).

Tesseramento di minori

Art. 16 DLgs 36/2021

1. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa **può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore** nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile.

2. Il minore che abbia compiuto i **12 anni** di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

3. I minori di anni diciotto che **non sono cittadini italiani**, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, **laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano**, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2.

4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

Art. 16 – il correttivo

1. INVARIATO.
2. Il minore che abbia compiuto i **14 anni** di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
3. INVARIATO
4. INVARIATO